COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di CATANZARO)
16 MAR 2021
Prot. N. 1290
Cat. ____ Cl. ____ Fasc. ____

COMUNE DI DECOLLATURA
(Provincia di CATANZARO)
16 MAR 2021
Prot. N. ____
Cat. ____ Cl. ____ Fasc. ____

Relazione dell'organo di Revisione
sulle cause che hanno condotto
al dissesto
(ai sensi dell'art.246, comma 1 Tuel 267/2000)

Verbale n.18

L'anno **2021**, il giorno 10 del mese di **Marzo**, alle ore 15.00 presso il suo studio, il revisore dei Conti del Comune di Decollatura, Dott.ssa Linda Marano nominato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 28.02.2020 redige il presente verbale sulla relazione ex art 246 del D.lgs. n.267/2000, relativa alle cause del dissesto che si allega al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale.

-**Visto** l'art. 244, comma l, del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

-**Visto** l'ari.246 comma I del D. Lgs. 267 /2M0,

-**Visto**, i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;

-**Visto** l'articolo 193 del D. Lgs.267/2000;

-**Visto** l'articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 149/2011;

Richiamati:

- I principi contabili approvati con il D.lgs. n.118/2011 corretti ed integrati
- I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione approvati dal CNDEC, febbraio 2019;

CONSIDERATO

La deliberazione della Corte dei Conti sulla dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'Organo di Revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

PRESENTA

La seguente relazione sulle cause che hanno provocato il dissesto finanziario del comune di Decollatura da allegare alla dichiarazione di dissesto della Corte dei Conti di cui all'art.246 del D.lgs. n. 267/2000

RELAZIONE ISTRUTTORIA

SOMMARIO

1)	PREMESSA	pag.04
2)	Contesto Normativo e definizione di dissesto	pag.04
3)	Conseguenze delle dichiarazioni di dissesto finanziario	pag.08
4)	Analisi delle cause che hanno portato al dissesto	pag.09
5)	Importi che determinano il dissesto	pag.11
6)	Segnalazioni dell'Organo di revisione negli ultimi esercizi	pag.25
7)	Interventi della Corte dei Conti	pag.26
8)	Conclusioni	pag.27

1 PREMESSA

Nel ricorso all'istituto del dissesto finanziario, l'art. 246, comma 1, secondo periodo del T.U.E.L. prescrive una *"dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto"*. È di tutta evidenza come il legislatore ha voluto supportare la dichiarazione di dissesto, atto di estrema valenza per i riflessi che genera per un arco temporale considerevole sull'intero sistema di bilancio e sulla comunità amministrata, con una relazione tecnico – professionale. Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti di maggiore interesse e di rilievo per il Commissario Straordinario al fine di meglio valutare la proposta di ricorso alla procedura di dissesto finanziario per risanare l'ente.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria, ha deliberato di **non approvare il piano di riequilibrio finanziario** presentato dal Comune di Decollatura e sul successivo ricorso proposto dall'ente, la Corte dei Conti a sezione riunite in sede giurisdizionale in speziale composizione, **ha respinto il ricorso**.

ESPONE QUANTO SEGUE

2 CONTESTO NORMATIVO E DEFINIZIONE DI DISSESTO

II D.Lgs. n. 267/2000 recita:

Articolo 244– Dissesto Finanziario

"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste".

L'ente rientra nella seconda fattispecie indicata dall'art.244 e prima di arrivare alla situazione di dissesto, ha tentato la via dell'equilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del Tuel.

Articolo 245 - Soggetti della procedura di risanamento

L'art.245 sancisce che: "*I soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto*".

Articolo 246 - Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziari è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto é trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione é pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1°gennaio dell'anno successivo a quello in cui é stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Articolo 247 Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo é data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

Articolo 248 Ufficiale Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

Si sintetizzano, infine, le principali conseguenze derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario:

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art.248, comma1);

- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (art.248, comma 2);

- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità. (Art.248, comma 3);

- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni (art.249, comma 1).

Il capo II del T.U.E.L. contiene tutte le norme che disciplinano il dissesto finanziario finalizzate a riportare l'ente al risanamento tramite l'azzeramento del debito pregresso e, quindi, alla condizione di ente sano.

Articolo 250 Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Art. 258 Modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2

2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti.

3 CONSEGUENZE DELLA DICHIARZIONE DEL DISSESTO

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica. Aspetto di primaria importanza è quello di assicurare al Comune la continuità d' esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economico-finanziari. Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro mutuando dal modello aziendalistico della bad-company e good-company, permettendo all'ente locale di ripartire libero da debiti e con la messa a disposizione dell'OSL dei crediti e del patrimonio, che dovranno essere gestiti in funzione liquidatoria.

Il dissesto finanziario, disciplinato dagli artt. 244 e seguenti del T.U.E.L., ha avuto un'importante modifica con due decreti legislativi, rispettivamente il n. 342 e n. 410 del 15 settembre 1997 e 25 ottobre 1998 con l'introduzione della procedura semplificata dello stato di dissesto di cui all'art.258.

Tale procedura semplificata prevede per la definizione della massa passiva della liquidazione, che siano gli stessi creditori che dovranno attivarsi per dimostrare l'esistenza del loro credito, entro un termine perentorio, fissato dall'organo di liquidazione per la presentazione delle domande per l'insinuazione nella massa passiva. Pertanto nessun onere graverà sull'ente locale, mediante l'esibizione delle schede di rilevazione di tutti i debiti firmate dai responsabili di posizione organizzativa. Aspetto da non sottovalutare in una situazione di carenza di organico e mancanza di specifiche professionalità. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili l'organo predispone il piano di estinzione delle passività includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti. E' un istituto simile al Concordato Preventivo e dà la possibilità all'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 % dell'intero debito. E' una procedura da sostenere in quanto permette un notevole risparmio di risorse finanziarie e rappresenta la soluzione finale e definitiva di problematiche che spesso si trascinano da anni. La transazione e il relativo pagamento, consentono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, dall'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie. Anche la magistratura contabile in diverse occasioni (Sezione della Autonomie, delibera n°14/2009) ha evidenziato che

la "chiave di lettura, che ha aiutato a dare soluzioni a molte difficoltà, è stato proprio la procedura semplificata ex art. 258 del T.U.E.L.".

Altro aspetto qualificante dell'istituto è previsto dall'art. 248 comma 2 laddove si prevede che "dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta é stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"

4 ANALISI DELLE CAUSE CHE HANNO PORTATO AL DISSESTO

L'organo di revisione, pur essendosi insediato in data abbastanza recente, in ossequio a quanto previsto dall'art.246 del T.U.E.L., ripercorre ed analizza le cause che hanno determinato il citato dissesto. Il Comune di Decollatura ha dato avvio alla procedura di cui all'art.243 bis del TUEL all'esito della quale, con deliberazione, del Commissario Straordinario pro tempore, n.16 del 05 giugno 2018, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato un piano di riequilibrio pluriennale della durata di 4 anni ritualmente trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Commissione Ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) è stato redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.5/2018. Il PRFP redatto, oltre ad individuare le cause che hanno determinato lo squilibrio, definiva le spese che hanno formato la massa passiva al cui finanziamento l'amministrazione doveva provvedere con le **proprie risorse** designate nello stesso PRFP. Il piano originariamente ha rilavato una massa passiva complessiva di € 725.956,00 composta dalle seguenti passività:

DISAVANZO DA RIPIANARE	202.003,32
PASSIVITA' POTENZIALI	100.000,00
DEBITO FUORI BILANCIO	368.952,20

La massa passiva del piano doveva essere **ripianata in 4 esercizi** decorrenti dal 2018 in poi al fine del finanziamento della stessa, l'Ente ha ipotizzato le seguenti manovre in entrata e spese:

1. Aumento Aliquota IMU – maggior gettito annuale € 155.650,00;
2. Aumento addizionale Comunale all'IRPEF – maggior gettito annuale € 85.000,00;
3. Riduzione di Spesa Corrente per personale – risparmio complessivo di € 94.607,31.

La Corte dei Conti esaminati gli esercizi contabili 2015-2019 di riferimento ha rilevato a carico dell'ente numerose incongruità contabili e il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che rappresentava l'unica ed ultima possibilità per evitare il dissesto, ha determinato la situazione attuale che a questo punto risulta essere irreversibile. Le cause della non ammissione del piano di equilibrio finanziario sia da parte della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali che da parte della Sezione regionale di controllo della corte dei conti è rilevato da fattori di criticità contabili sulla loro inattendibilità e sulla veridicità delle operazioni effettuate e delle iscrizioni eseguite. In particolar modo forti sono le incertezze nella determinazione della massa passiva iniziale fortemente sottostimata di cui è accertata la non corretta e completa quantificazione. Tale vizio a monte ha fatto si che i timidi risultati di amministrazione degli esercizi 2018 e 2019 non venissero presi in considerazione, in sede di approvazione del PRFP.

La Corte dei Conti non ritiene che con le misure correttive individuate nelle riscossioni di parte corrente dei TITOLI I e III possano raggiungere livelli di realizzazione ottimale sia per conto competenza sia in conto residui. Pertanto le misure previste per coprire il disavanzo complessivo, ovvero l'aumento dell'aliquota IMU e addizionale comunale IRPEF e minori spese correnti, derivanti da riduzione del personale, non sono sufficienti per coprire il disavanzo complessivo.

Dall'analisi dei dati economici finanziari e dai timidi tentativi di delibere ed azioni risolutive da parte dei poteri preposti si rilevano che le cause *del dissesto hanno diverse radici sia strutturale che economiche-finanziarie* e che, anche con l'intervento dell'allora Commissario Straordinario con il PRFP, l'amministrazione, successivamente, non è riuscita a risanare i disordini contabili precedenti, **si sottolinea altresì, che si rileva che le responsabilità contabili del presente scenario si possono far risalire già dal 2015.**

5 IMPORTI CHE DETERMINANO IL DISSESTO.

L'organo di revisione all'inizio del suo mandato il 28.02.2020 periodo **PRE-COVID 19** ha riscontrato una situazione nell'assetto organizzativo ed organico dell'ente quasi assente. Le figure istituzionali come il Responsabile Finanziario - Amministrativo e Tecnico **erano vacanti**, la mancanza di personale qualificato nei tre settori ha condizionato la gestione dell'ente per cui il Sindaco pro tempore ha assunto le responsabilità di questi settori cardini, con la conseguenza di non essere in grado né di garantire una spedita esecuzione del programma del PRPF e né la gestione ordinaria.

Nell'immediatezza dell'incarico, nel garantire la continuità del buon amministrare il bene pubblico si sono fatte scelte di priorità di spesa, tra cui l'assunzione di personale qualificato che garantisse il proseguire delle attività amministrative e basilari dell'ente, ma soprattutto per ridimensionare e colmare il disordine amministrativo.

Con la delibera del 06.03.2020, l'organo di revisione ha dato il parere positivo sulla possibilità di prevedere le assunzioni di personale di categoria C e D vacanti sia nel settore amministrativo che nel settore di gestione economica-finanziaria sia nel settore lavori pubblici. Da un esame generale rilevato solo da documenti estrapolati dal sito del comune, si è constatato che l'ente dalla delibera n.4 del 05.04.2018 ovvero dalla approvazione del PRFP non è stato in grado di fronteggiare con misure migliorative e o restrittive di controllo con mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente di cui agli art.193 e 194 del TUEL, lo squilibrio finanziario accumulato.

Il PRFP è stato un'opportunità mancata, l'adozione di tale strumento che se ben strutturato sia nella sua durata massima (che doveva essere determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impieghi di cui al Titolo I) della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio, che sulle eventuali misure correttive atte per superare le condizioni di squilibrio rilevate, come la massa passiva sottostimata o come la riorganizzazione di una adeguata struttura organizzativa da colmare il disordine contabile, rilevato dall'organo di revisione.

L'ente, ha sottovalutato l'opportunità di tale strumento e soprattutto la gravita della situazione economica finanziaria, sempre più compromessa, precludendo la scelta della durata che poteva essere certa nel raggiungimento di risultati posti dal PRFP.

La conferma nella scelta della durata di 4 anni anziché 10 anni da parte degli organi decisori, avendo l'ente ampiamente i requisiti, ha condizionato e precluso l'opportunità di

intervenire sia sull'assetto riorganizzativo ed esecutivo che sul riequilibrio economico finanziario che tale strumento permette di acquisire.

5.1 Indici di Criticità

Per la quantificazione del disavanzo, l'organo di revisione ha invitato, in diverse occasioni, l'ente, che anche se è tenuto a una ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili, a ritenere essenziale la procedura di riaccertamento straordinario e/o ordinario ai sensi dell'art.243 bis., comma 8, lett. e, del TUEL, che impone lo stralcio dei crediti inesigibili e/o di dubbia esigibilità; come contemporaneamente doveva essere effettuata una sistemica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

Nell'analizzare la situazione economica finanziaria, l'organo di revisione ha posto la sua attenzione sull'accertamento e sulla rilevazione e, in alcuni casi sulla costituzione di fondi come ad esempio il fondo di indennità di fine mandato del sindaco previsti dall'art.82 del TUEL; sul riconoscimento del fondo contenzioso che risulta inadeguato alle spese e ai contenziosi in corso; sulla mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

La non ricognizione di queste poste, da parte dell'ente, presuppone che il **dato della massa debitoria è incerta e variabile.**

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA (Competenza)	ACCERTAMENTI IN C/ COMPETENZA	INCASSI IN C/ COMPETENZA	% INCASSI/ACCERT IN C/ COMPETENZA
TITOLO I	1.652.325,42	1.430.126,37	1.020.745,10	71,37%
TITOLO II	444.875,45	423.947,04	285.062,59	67,24%
TITOLO III	438.336,51	355.535,19	166.135,05	46,73%
TITOLO IV	2.016.009,41	1.261.886,91	95.521,90	7,57%
TITOLO V	-	-	-	-

Tabella DATI Rendiconto di Gestione 2019

USCITE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA	INCASSI IN C/COMPETENZA	RESIDUI	% INCASSI / ACCERTAMENTI IN C/ COMPETENZ
Titolo I SPESE CORRENTI	2.645.804,92	1.408.479,15		192.874,60	
Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	3.921.461,55	43.355,89		383.721,92	
Titolo III RIMBORSO PRESTITI					
Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	103.803,03	103.803,03			

Tabella DATI Rendiconto di Gestione 2019

Dall'analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese iniziali previste e quelle accertate ed impegnate si rileva che la somma dei tre titoli dell'entrata pari ad euro 2.535.537,38 non copre le spese correnti pari a 2.645.804,92. Evidenziando una percentuale di riscossione bassissima. Ne è persino della riscossione della previsione del Titolo IV investimenti in conto capitale 1.261.896,91 si è materializzata in una riscossione di solo 95.590,00 che sta a significare un blocco nell'esecuzioni dei lavori, molto probabilmente dovuto alla difficoltà di pagare le opere pubbliche già eseguite o in esecuzione. Subendo un rallentamento ed in alcuni casi di arresto nella realizzazione di opere pubbliche per mancati incassi.

Nella tabella si evince anche la difficoltà nel coprire le quote di capitale ammortizzato dei mutui e prestiti obbligazionari. Tale situazione evidenzia un ente fortemente ingessato nella possibilità di spendere.

Nel prosieguo dell'analisi dei dati estrapolati dal sito si riportano delle tabelle in cui si rilevano ulteriori indici di criticità:

a) Un disavanzo di amministrazione di competenza a fronte di un'inattendibilità delle previsioni in accertamento delle entrate;

b) Uno squilibrio nella gestione dei residui in quanto presenti in bilancio residui attivi da stralciare.

c) Ammontare rilevante di debiti a cui non si poteva far fronte con le entrate previste

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019				
	Iniziali	Riscossi	inseriti nel Rendiconto	variazioni
RESIDUI ATTIVI	3.840.502,16	1.228.008,65	2.285.105,19	- 327.388,32
RESIDUI PASSIVI	2.377.262,33	576.596,53	1.758.844,49	- 41.821,31

DATI TABELLA RELAZIONE RENDICONTO 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019			
	CANCELLAZIONE	RESIDUI CONTO COMPETENZE	2019
RESIDUI ATTIVI	338.343,66		4.189.136,06
DI CUI			
RESIDUI COMPETENZA		1.904.030,87	
GESTIONE RESIDUI		2.285.105,19	
RESIDUI PASSIVI	41.821,31		3.631.844,36
DI CUI			
RESIDUI COMPETENZA		1.872.999,87	

DATI TABELLA RELAZIONE RENDICONTO 2019

Dalla tabella del riaccertamento ordinario dei Residui si evince la difficoltà dell'ente a riscuotere per l'anno 2019 e lo storno delle stesse con variazione del 10% di residui attivi eliminati. Anche per i Residui Passivi la capacità di estinzione è bassa con il dato rilevante di difficoltà a pagare, per gli stessi si sono accertati una variazione anche se di minore entità rispetto ai residui attivi.

5.2 Entrate Tributarie

Di seguito si riporta la tabella dei RESIDUI ATTIVI:

RESIDUI ATTIVI		ESERCIZI PRECEDENTI	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE RESIDUI CONSERVATI AL 31.12.2019	FCDE al 31.12.2019
IMU	Residui Iniziali	-	42.731,61	123.332,72	160.977,45	248.867,02	326.918,33	62.009,86	39.411,04
	Riscosso c/residui al 31.12	-	37.356,29	13.055,27	20.174,29	105.496,22	95.755,75		
	Percentuale di riscossione	-	87%	11%	13%	42%			
TARSU - TIA - TARI	Residui Iniziali	-	243.534,65	225.036,07	268.483,74	321.323,12	361.531,93	391.527,93	314.188,56
	Riscosso c/residui al 31.12	-	82.724,17	47.183,80	31.180,55	53.060,82	56.774,77		
	Percentuale di riscossione	-	34%	21%	12%	17%			
FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI	Residui Iniziali	-	99.306,43	86.488,62	13.282,72	13.874,06	24.523,79	21.823,79	14.900,65
	Riscosso c/residui al 31.12	-	8.822,45	15.188,62	7.867,86	8.082,41	3.600,00		
	Percentuale di riscossione	-	9%	18%	59%	58%			
PROVENTI ACQUEDOTTO	Residui Iniziali	-	298.463,33	187.939,84	287.889,18	316.012,98	423.248,67	368.573,53	175.897,24
	Riscosso c/residui al 31.12	-	197.872,06	159.759,15	130.087,96	24.775,49	241.471,07		
	Percentuale di riscossione	-	66%	85%	45%	8%			

DATI TABELLA RELAZIONE RENDICONTO 2019

IMU

Considerando la riscossione dell'IMU dal 2015 al 2019 si rileva un crescendo aumento della mancata riscossione pari per l'anno 2019 del 42%. Il dato del Totale Residui Conservati al 31.12.2019 non può essere veritiero se non si considera lo stralcio dei Residui Attivi.

Tarsu – Tasi e Tari

La riscossione della Tari ha avuto un andamento altalenante fino al 2019 rilevando una percentuale di introito di riscossione del 15%.

Fitti Attivi e canoni Patrimoniali

La percentuale di riscossione nell'arco dei 5 anni contabili esaminati ha rilevato un trend crescente nella difficoltà di riscossione pari al 58%

Proventi Acquedotto

La riscossione del consumo dell'acqua è al 51% per l'anno 2019. La percentuale è indicativa, non esiste un controllo sulla riscossione da parte dell'ente.

Le percentuali di riscossione sono per tutti i tributi esaminati molto basse, tali da far supporre la incapacità organizzativa e una difficoltà alla riscossione.

5.3 Analisi indebitamento e gestione del debito

Come si evince dai prospetti, fin ora presentati, i due fattori determinanti che hanno influenzato e portato l'ente al dissesto hanno origini pregresse e sono l'assetto organizzativo amministrativo e la capacità di riscossione. Lo squilibrio strutturale amministrativo dell'ente ha inciso profondamente, sia nel passato che nel presente, e considerando il secondo fattore determinante, il costante aumento negli anni dell'incapacità di riscossione di tributi che a sua volta ha influenzato l'inadempimento a pagare i debiti prodotti da parte dell'ente, ha delineato una situazione viziosa nell'ente stesso che solo con il dissesto può essere risanata.

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	€ 2.656.188,14	€ 2.585.183,23	€ 2.510.729,92
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	-€ 71.004,91	-€ 74.453,31	-€ 78.071,37
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	**€ 2.585.183,23**	**€ 2.510.729,92**	**€ 2.432.658,55**
Nr. Abitanti al 31/12	3.159,00	3.159,00	3.159,00
Debito medio per abitante	818,35	794,79	770,07

L'aumento costante di formazione di residui attivi ed il relativo mantenimento in bilancio fanno riflettere sulla fondatezza degli stessi. Il disavanzo creatosi è dovuto soprattutto dalla incapacità di riscossione rispetto agli accertamenti e ai pagamenti che prefigurando l'impossibilità dell'ente di assolvere agli impegni di pagamento per le spese impegnate a seguito della cronica mancanza di liquidità dell'ente decisamente poco incisiva rispetto agli impegni riflettendo la cronica esigua liquidità dell'ente, se si considerano i parametri riferiti alle spese di restituzione di prestiti.

5.4 Analisi delle Entrate e delle Spese

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2018	Rendiconto 2019
Recupero evasione IMU	€ 42.823,20	€ 12.307,35	€ -	€ -
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 80.706,80	€ 16.067,04	€ -	€ -
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 123.530,00	€ 28.374,39	€ -	€ -

Dalla tabella estrapolata dal Rendiconto di Gestione anno 2019 su esposta si evidenzia lo stralcio dei tributi IMU e Tasi; pari a Residui Tasi eliminati a 85.422,87 e per la

IMU pari a 103.023,49. Anche le spese correnti impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia un leggero aumento.

Le cause che hanno determinato l'attuale situazione di dissesto sono prioritariamente attribuibili ad una incapacità di organizzazione strutturale organica e nel monitoraggio del flusso di entrate proprie; difatti, la riscossione a cavallo del periodo 2018/2019 ha subìto un forte rallentamento che ha comportato un generalizzato aumento dello stock di residui attivi alla fine dell'esercizio 2018 passando da euro 1.443.000 a euro 3.840.000, con riflessi sulla liquidità di cassa (sebbene non si ravvisa un ricorso costante ad anticipazioni di tesoreria) tale da generare una incapacità dell'ente ad onorare le obbligazioni passive tanto che anche i residui passivi al termine dell'esercizio 2018 hanno subìto un incremento di euro 421.000,00 circa a cui si sommano ulteriori euro 1.956.000,00 di debiti. Pertanto è evidente che senza una vera è totale inversione di tendenza, che non c'è stata, il dissesto è stato inevitabile, a ciò si aggiunga un aumento del fondo credito di dubbia esigibilità.

5.5 debiti fuori bilancio per euro 368.952,20

Il comune di Decollatura in base all'articolo 243 bis del TUEL, ha deliberato il piano di rientro che consentisse di recuperare lo squilibrio attraverso:

- Attività di riduzione di spese corrente a decorrere dall'anno 2018 per un totale di 94.607,00 derivante alla riduzione di Spesa del Personale per pensionamento;
- Maggiori entrate a seguito di aumento delle aliquote IMU e Addizionale Comunale per un totale di euro 932.600,00 nel periodo del piano 2018-2021.
- Con tali rettifiche, l'ente prevede di coprire i debiti fuori bilancio e gli accantonamenti previsti nel piano di riequilibrio finanziario in modo da provvedere ad agire con risorse proprie di bilancio senza ricorrere al Fondo di Rotazione previsto dalla normativa vigente per i comuni in pre-dissesto. Si considera che i dati contabili che hanno portato al dissesto finanziario periodo 2017, e che il rapporto tra massa passiva e Impegni del Titolo I del rendiconto 2016 mostra una percentuale pari a 38,85% che permette all'Ente di poter estendere il piano di equilibrio in 10 anni.

Anche la stessa Corte dei Conti sezione regionale per la Calabria, con deliberazione n.11/2014, aveva specificato che l'alternativa non si può spingere a ritenere il PRFP un mezzo sostitutivo alla dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art.244 del T.U.E.L., poiché in determinate circostanze il dissesto è l'unico rimedio esperibile. Le due procedure erano e sono alternative solo nella misura in cui vi è coincidenza di presupposto (c.d. dissesto" per

ragioni finanziarie" cfr. artt.244 e 243 bis Tuel , consistente in sostanza nella capacità , nell'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ricorrendo ai mezzi ordinari ex art.193 Tuel) e tale situazione sia ragionevolmente superabile al massimo in 20 anni; in tal caso la legge ammette che il PRFP che comporta l'adozione di una serie specifica e qualificata di misure e determinare ad un rafforzamento dei controlli interni ed esterni che giustifica l'ampliamento dell'orizzonte temporale di ripiano da tre ad un massimo di venti anni.

Il PRFP approvato dall'Ente prevedeva originariamente la possibilità di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art.204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente nonché all'utilizzo del maggior gettito da entrate proprie a seguito dell'incremento delle aliquote IMU e Addizionale Comunale; **l'Ente non ha richiesto l'accesso al Fondo di rotazione** per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.243-ter .

Tuttavia, L'ente sui debiti fuori bilancio non ha provveduto al formale riconoscimento e finanziamento e né, ha esaminato la sua veridicità.

I debiti fuori bilancio iscritti nel piano sono i seguenti:

Debiti Fuori Bilancio Riconoscere		
	descrizione	importo
1	INPS	14.686,87
2	COMMISSIONE ELETTORALE	6.486,92
3	SERVIZIO ELETTRICO ENI ENERGIA	92.521,20
4	AGENZIA ENTRATE	1.498,59
5	BANCA FARMAFACTORING	29.234,50
6	BANCA SISTEMA	104.013,38
7	ISTITUTO POLITICO INTERNAZIONALE	500,00
8	ASP VISITE FISCALI	198,27
9	POSTE ITALIANE	5.262,29
10	TISCALI	162,83
11	EQUITALIA	557,38
12	ISTITUTO TESORERE	6.100,00
13	VITALONE RICAMBI	7.069,42
14	ALOE MARIA NAZARENA SPESE LEGALI	2.078,76
15	BERGAGNI BEATRICE SPESE LEGALI	3.124,86
16	SENTENZA NERO GIOVANNI E ASP	2.150,00
17	SORICAL	70.721,76
18	ING TALARICO USI CIVICI	8.582,74
19	GEST DEPURATORE	12.086,70
20	INT TARIFFFA RIFIUTI	13.151,91
21	ECOSISTEM	2.046,00
22	GUZZETTO	585,60
23	ENEL SOLE	1.159,00
24	DITTA GRECO CARMELA	1.708,00
25	DITTA MOLINARO PAOLO	1.500,60
26	DITTA SGO COSTRUZIONI SRL	3.660,00
TOTALE		390.847,58

Da evidenziare che i dati sul debito di funzionamento nei confronti della società Sorical, per la fornitura di acqua idropotabile, che sul debito verso la Regione Calabria per il conferimento in discarica di RSU, l'ente non ha sottoposto all'attenzione dell'organo di revisione le situazioni economiche finanziarie.

Questa mancanza potrebbe essere dovuta al periodo di vacatio di carenza strutturale dell'ente e al suo disordine amministrativo.

5.6 Evoluzione del FCDE 2015/2019

evoluzione FCDE 2015-2019					
ANNI	2015	2016	2017	2018	2019
	416.463,44	450.677,61	592.770,69	615.435,22	565.617,30

I dati riepilogati della tabella riportata sono stati estrapolati da documenti dal sito dell'ente. La tabella rileva che il fondo risulta sottostimato considerando il valore dei Residui Attivi, dei Titoli I e Titoli III delle entrate e riportate nelle scritture contabili

dell'Ente.

5.7 Evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato FPV 2015/2019

EVOLUZIONE FPV			
	2017	2018	2019
FPV CORRENTE ACCANTONATO	20,542,18	49.469,20	
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in C/Competenza	20.542,18	49.470,20	
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in C/Competenzaper finanziare i soli casi ammessi dal pricipio contabile	-	-	-
di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in C/Competenzaper finanziare i soli casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2	-	-	-
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	-	-
di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammesi dal principio contabile	-	-	-
di cui FPV alimentato da accertamento straordinario	- -	-	-
di cui FPV alimentato da impegno di competenza parte corrente riguardanti gliincentivi per le funzioni tecniche di cui art.113 del d.lgs50 del 2016	-	-	-

In merito alla composizione del Fondo Pluriennale vincolato si rileva che non è stato attivato la parte capitale. Non esistono idonei cronoprogrammi di spesa utile a comprendere la corretta destinazione delle spese di investimento.

5.8 Ricognizione dello stato delle società partecipate

In merito dai pochissimi documenti visionati **non risultano evoluzioni** sulle partecipate e i dati certi sono quelli esposti dal PFRP del 04.06.2018 che a seguito della ricognizione straordinaria delle società partecipate con delibera del commissario liquidatore n.5 del 21.09.2017, il dato più rilevante è nei confronti della società ASSE in cui l'ente detiene il 100% delle quote.

Dalla ricognizione straordinaria emerge che la società Asse è in liquidazione e che, l'ente ha un debito iniziale nei suoi confronti di euro 169.052,16. Tale debito è stato rettificato negli anni ad euro 89.052,16 perché ha provveduto, l'Ente, nel corso degli anni ad accantonare somme nei propri bilanci.

Si rileva che nel bilancio di previsione 2018/2020 si sono accantonate, in linea con le previsioni del PFRP, una quota annuale di euro 10.000,00 per l'anno 2018 e per l'anno 2019 una quota di euro 20.000,00 come fondo perdite - società partecipate, inoltre, è presente nel

rendiconto 2017 un Residuo Passivo di euro 15.000,00.

Per tale società partecipata, l'ente, precisa il PFRP, ha liquidato negli anni una somma di denaro di euro 35.000,00 all'organo di liquidazione per pagamenti dei dipendenti da scomputare con la posizione debitoria nei confronti della stessa. L'ente provvede ad accantonare l'importo di euro **89.052,16** da liquidare alla partecipata ASSE.

Le altre società partecipate che risultano da dismettere sono:

SOCIETA' PARTECIPATE				
	denominazione	anno costituzio	% quota di possesso	Attività svolta
1	ASMENET CALABRIA SOC CONS A.R.L.	2005	0,376	Realizzazione di centri di servizio territoriale allo scopo di garantire la diffusione di servizi ICT innovativi tra soci
2	A.S.S.E.Azienda Sociale Servizi Ecologici in liquidazione	2003	100,00	Servizi vari
3	GAL dei due Mari Società Cooperativa	2016	0,04	Funzioni di gruppo di azione locae,ai sensi dell'art.62 del regolamento ce n.1698 del 20,09,2005 per le zone rurali
4	Lamezia Multiservizi spa	1997	0,49	Raccolta e trasporto rifiuti solidi e urbani compreso lo spazzamento
5	Reventino Servizi spa in liquidazione	2006	0,04	Raccolta e trasporto rifiuti solidi e urbani e assimilabili dal 01/11/2009 è iniziata l'attività di puluzia edifici

Di tale altre situazioni in essere delle società partecipate non ci sono notizie documentali rilevanti che accertino cambiamenti dalla ricognizione straordinaria.

5.9 Ricognizione BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI da Alienare

Nel perseguire gli obiettivi preposti dal PRFP, l'Ente ha deliberato in Giunta comunale con la delibera n.19 del 05.03.2019 l'elenco dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di essere alienati o valorizzati ai sensi dell'art.58 del D.L. n. 112/2008 con la finalità sia di ricognizione dei beni di proprietà, ma anche per definire il valore degli stessi potenzialmente alienabili . Tale azione orientata al risanamento delle finanze locali e al recupero di fondi monetari con l'avvio di probabili procedure a base d'asta pubblica . Tale azione non ha avuto un proseguo.

Di seguito si riporta la tabella degli immobili non strumentali che ipoteticamente possano essere venduti e dai quali si possa percepire flussi monetari per ridurre la massa debitoria.

PIANO DELLE ALIENAZONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2017/2019						
	BENE	DESTINAZIONE URBANISTICA	N. FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE MQ	EVENTUALE VALORE
1	EX SCUOLA LIARDI	F2 STANDARD	7	703-705	220+TERR 1641	69.282,00
2	EX SCUOLA CRAPUZZA	E AGRICOLA	57	639-640		70.326,00
3	EX SCUOLA CERRISI	F2 STANDARD	53	976-978-980-982-984-986-988-990-993-996-998-		157.540,00
4	EX SCUOLA TOMAINI CASA DI RIPOSO	F2 STANDARD	28			152.000,00
5	FORO BOARIO	F2 INTERESSE GENERALE	21			549.900,00
6	EX EDIFICIO POSTALE CERRISI	B RESIDENZIALE COMPLETAMENTO	54			54.379,80
	TOTALE					1.053.427,80

5.10 Analisi del Risultato di Amministrazione

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(+/-)			
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			580.556,91
RISCOSSIONI	1.228.008,65	1.823.041,39	3.051.050,04
PAGAMENTI	576.596,53	1.805.618,19	2.382.214,72
SALDI DI CASSA al 31 dicembre			1.249.392,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			1.249.392,23
RESIDUI ATTIVI	2.285.105,19	1.904.030,87	4.189.136,06
RESIDUI PASSIVI	1.758.844,49	1.872.999,87	3.631.844,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN CONTO CAPITALE			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(+/-)			1.806.683,93

DATI TABELLA RELAZIONE RENDICONTO 2019

Come precedentemente rappresentato nelle tabelle, lo stock di Residui Passivi è aumentato come sono aumentati i Residui Attivi; ciò ha determinato un incremento dell'accantonamento il Fondo di crediti di dubbia esigibilità pari a euro 565.617,30 (non congruo rispetto alla capacità di riscossione dell'ente) .Quest'ultimo dato rappresenta un ulteriore indicatore che l'ente non è in grado di adempiere alle obbligazioni prese con l'assunzione dei debiti accertati e quelli fuori bilancio.

L'andamento del risultato di amministrazione nel periodo dal 2015 2019, ha avuto la seguente evoluzione(dati riportati dal sito)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(+/-)					
	2015	2016	2017	2018	2019
	1.958.116,53	1.642.751,53	1.657.562,46	1.994.327,54	1.806.683,93
DI CUI:					
A) Fondi vincolati	170.020,07	1.316.236,71	375.099,55	480.174,01	307.191,07
B) Fondi accantonati	463.099,03	509.342,74	1.600.318,96	1.727.530,11	1.681.980,53
c) Fondi destinati ad investimento	24.179,19	24.179,19	81.812,50	81.812,50	30.108,35
DISAVANZO DA RIPIANARE	- 229.381,76	- 207.007,11	- 399.665,55	- 295.188,08	- 212.595,02

5.11 Andamento di Cassa

Da rilevare che gli andamenti di Cassa dell'ente sono positivi considerato il triennio 2018-2020 non ha utilizzato le anticipazioni di tesoreria

SITUAZIONE DI CASSA						
	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
DISPONIBILITA'	438.787,90	715.483,02	503.414,39	580.556,91	1.249.392,23	1.697.633,83

SITUAZIONE DI CASSA						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
fondo cassa al 31/12	715.483,02	503.414,39	395.171,82	603.208,22	580.556,91	1.249.392,23
fondi liberi	520.036,14	269.195,97	189.193,89	446.208,36	396.709,41	976.599,05
fondi vincolati	195.446,88	234.218,42	205.977,93	156.999,86	183.847,50	307.191,07

Nella categoria relativa alle anticipazioni di cassa troviamo un'allocazione pari a zero.; nessuna attivazione dell'anticipazione di tesoreria, generalmente sintomo di un Comune sano, ma nel contempo un utilizzo di anticipazione di liquidità cassa depositi e prestiti ottenuto nel 2013-2014 ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 di 997.511,92 da

destinare al pagamento di **certi debiti ed esigibili da restituire** con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30.

Il dato è discordante, tale anticipazione di liquidità deve essere considerata come un aumento della massa del debito.

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI	
Anticipo di liquidità richiesto in totale	997.511,92
Anticipo di liquidità restituito	131.475,93
Quota accantonata in avanzo	866.035,99

Su questo punto anche la Sezione della corte dei conti ha chiesto di motivare l'accesso al fondo di liquidità, ma l'ente non ha dato spiegazioni in merito.

5.12 Contrattazione Integrativa

Gli adempimenti concernenti la contrattazione integrativa sono fermi al periodo 2011.

5.13 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Gli adempimenti di comunicazione sulla tempestività dei pagamenti delle obbligazioni come indicato all'art.33 del d.lgs.33/2013 sono fermi all'anno 2016.

6 Segnalazioni dell'Organo di revisione

Dall'esame delle precedenti relazioni sulle proposte di deliberazione consiliare del Rendiconto della gestione degli esercizi 2017 2018, nonché dalla relazioni redatte da codesto organo di revisione sul rendiconto 2019 e il bilancio di previsione 2020/2022, emergono diverse criticità sul ricostruire correttamente l'obiettivo di riequilibrio in relazione al disavanzo sostanziale al lordo dei debiti fuori bilancio da ripianare; le misure risultano essere non sostenibili rispetto alle modalità di ripiano ipotizzate dall'Ente entro l'orizzonte temporale, fissato certificato sia dalla incompleta ed incerta valutazione della massa passiva e sul grado di attendibilità delle misure di riscossione. Nelle varie verifiche iniziali del mandato, l'organo di revisione sull'assetto economico finanziario si rileva, con verbale n.4 del 10.06.2020, alcune inadempienze che l'ente o per inerzia o per mancanza di personale

nel settore finanziario non ha adempiuto, come:

1- aggiornamento del fondo contenzioso che risulta inadeguato alle spese e ai contenziosi in corso, causando eventuali riconoscimenti di debiti fuori bilancio;

2- Mancata costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2019 con conseguente perdita dello stesso.

Nell'analizzare i Residui e quindi nel riaccertamento ordinario considerando che il principio contabile 4/2 , al punto 9.1 sancisce in relazione alla ricognizione annuale dei residui attivi e passivi e sancisce che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti o dei debiti debba essere adeguatamente motivato in sede di accertamento, l'organo di revisione ha verificato che le motivazioni riportate dai Responsabili relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati e invita l'ente ad adoperarsi per fornire una più incisiva e dettagliata motivazione che hanno portato allo stralcio del residuo dal conto bilancio. Visto il verbale n.6 del 24.06.2020 del revisore pro tempore," si evince che l'effetto di una riduzione della spesa e una timida riduzione del disavanzo, pur tuttavia si invita ad un attento e continuo controllo e monitoraggio della spesa e dell'entrate al fine di renderla conforme alle previsioni del piano; tenendo conto che lo stesso Revisore segnalava che l'ente non ha provveduto al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio e che il Sindaco pro tempore, a seguito di richiesta di chiarimenti in merito, non ha fornito nessuna spiegazione. L'art.194 del Tuel rinvia la scelta regolamentare e i tempi e la periodicità del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio. Più precisamente la predetta norma dispone che debba provvedersi in sede di deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio oppure con diversi periodici stabiliti dal regolamento di contabilità. Il regolamento di contabilità del comune di Decollatura nulla specifica in merito alla tempistica di cui sopra.".

6 INTERVENTI DELLA CORTE DEI CONTI

A seguito dell'approvazione del PFRP, la commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali procedeva all'esame della documentazione relativa al PRPF dell'Ente e al termine dell'attività istruttoria in data 29.10.2019 veniva trasmessa alla Sezione di Controllo con nota n.6701 del 14.11.2019, in cui si sosteneva che "*il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Decollatura non sia in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti*".

La Corte dei Conti, all'esito delle analisi riteneva opportuno acquisire ulteriori integrazioni documentali e istruttorie richieste con nota n.7128 del 6.12.2019. A tale richiesta l'ente ha depositato nota n.4703 del 06.07.2020 non fornendo tutti i chiarimenti e i dati richiesti. La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Calabria, con la delibera n. 171/2020 del 17 settembre 2020, ha deliberato di non approvare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale valutandolo **non congruo** ai fini del riequilibrio finanziario dell'ente.

Il Comune di Decollatura con deliberazione di Giunta n. 69 del 13/10/2020 ha deciso di impugnare la suddetta delibera n.171/2020 della Sezione Regionale di Controllo della Calabria, innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti, affidando incarico ad un legale. All'esito del giudizio tenutosi presso le suddette Sezioni Riunite è stata emessa la sentenza n. 3/2021/EL Giudizio n.713/SR/EL. Tale sentenza ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Decollatura confermando di fatto il giudizio espresso dalla Sezione regionale di controllo della Calabria con la delibera n.171/2020 ed aprendo, di fatto, la strada verso il dissesto finanziario per il Comune di Decollatura. Dalle conclusioni della Corte si evince sostanzialmente che il giudizio negativo sulla congruità del piano di riequilibrio è riconducibile alla persistente "chiarezza" dei saldi iniziali del debito fuori bilancio.

7 CONCLUSIONI

Le osservazioni contenute nella deliberazione della On.le Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Calabria hanno manifestato una carenza di programmazione e di organizzazione all'interno dell'Ente che ha sortito effetti negativi sulla gestione interna dell'ufficio finanziario con ripercussioni sugli equilibri di bilancio. L'incertezza circa l'ammontare del disavanzo "sostanziale" ha creato tensioni finanziarie e continue esponenziali che, assieme all'accumulo di debiti commerciali, hanno di fatto compromesso il piano di riequilibrio, facendo presumere alla sezione regionale di controllo una consistente massa debitoria rispetto agli importi contenuti nel piano.

La lentezza nel grado di realizzo delle entrate proprie appare come indicatore di una mancata capacità di riscuotere e di conseguenza nella difficoltà di pagare il debito accumulato. Inoltre, v'è da aggiungere che si riscontra uno scarso impegno al realizzo delle alienazioni di beni patrimoniali che avrebbero dovuto apportare risorse utili per coprire il disavanzo. Conseguentemente, il mancato realizzo di tali entrate straordinarie ha reso poco sostenibili le manovre di entrata del piano.

Il Revisore dei Conti, pertanto, stante quanto sopra ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2011, in ragione alle criticità accertate e rilevando la presenza delle cause e delle condizioni di cui all'art.244 D.Lgs.267/2000, con la finalità di favorire un reale processo di risanamento economico finanziario dell'ente attraverso la liberazione dei debiti pregressi e poter garantire la continuità e la fornitura dei servizi pubblici indispensabili , conferma che l'ente non è in grado di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art.193 TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 TUEL (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio).

Addì , 16 marzo 2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Linda MARANO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.